

TUTELA E AGEVOLAZIONI PER GENITORI DI FIGLI PORTATORI DI HANDICAP

Normativa di riferimento: Legge 5 febbraio 1992, n.104: "Legge- quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"

La normativa in questione va ovviamente integrata con la disciplina dei congedi e dei permessi per maternità, come disciplinata nel T.U. sulla tutela della lavoratrice madre e del lavoratore padre, già esposta in precedenza (D.lgs. 151/2001).

LA DISABILITA':	Si definiscono persone con disabilità coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che causa difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa. La disabilità si considera grave se la minorazione, singola o plurima, ha ridotto l'autonomia personale, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente e continuativo.
	Le persone disabili e i loro familiari hanno diritto ad alcune agevolazioni fiscali ed assistenziali.

1) <u>IL PROLUNGAMENTO DEL</u> <u>CONGEDO PARENTALE E I</u> PERMESSI PER MATERNITÀ

I genitori di figli con **disabilità grave** hanno diritto a particolari agevolazioni:

a) per i figli fino a tre anni: prolungamento del congedo parentale. Nel caso di figli con disabilità grave, la madre o il padre hanno diritto

a prolungare il congedo parentale fino al compimento del terzo anno di età del bambino. In alternativa, la madre o il padre hanno diritto a una o due ore (a seconda della durata dell'orario di lavoro) di permesso giornaliero retribuito, fino al terzo anno di età del bambino;

N.B. questi permessi sono cumulabili con quelli ordinari per l'allattamento, stabiliti dal D.lgs. 151/01, purchè a scelta tra uno dei due genitori, mentre il cumulo non può essere fruito da entrambi i genitori insieme.

Invece, in caso di figlio disabile grave di età inferiore a i tre anni e di un altro figlio di età inferiore ad un anno, è prevista la fruizione del cumulo di entrambi i riposi giornalieri anche da parte di ambedue i genitori.

b) oltre il terzo anno di età e fino ai 18 anni di età del figlio: tre giorni di permessi mensili retribuiti, anche frazionabili in ore, da utilizzare anche in maniera continuativa. I giorni di permesso non utilizzati non possono essere cumulati con quelli del mese successivo.

I riposi, i permessi e i congedi spettano al genitore lavoratore anche quando l'altro genitore non ne ha diritto, perchè non lavora o perchè svolge lavoro autonomo.

I permessi e il congedo per handicap grave non possono essere utilizzati dai due genitori contemporaneamente.

I riposi e i permessi possono essere cumulati con il congedo parentale (astensione facoltativa di 6 mesi per la madre e 7 mesi per il padre; 10/11 mesi se viene utilizzato da entrambi) e con il congedo per malattia del figlio.

Se un genitore gode del congedo parentale, l'altro può avere diritto nello stesso periodo, ai permessi mensili per i figli disabili. Non è possibile, però, che lo stesso genitore utilizzi nella stessa giornata i permessi per i figli disabili e il congedo parentale.

La norma riconosce il diritto ai riposi, ai permessi e ai congedi anche ai genitori adottivi e agli affidatari.

È importante sottolineare che i permessi lavorativi spettano al genitore anche nel caso in cui l'altro non ne abbia diritto. Ad esempio, i

permessi spettano al lavoratore padre anche nel caso la moglie sia casalinga, disoccupata o in pensione, o alla lavoratrice madre se il padre è lavoratore autonomo, disoccupato o pensionato.

A) LA DOMANDA:

Per avere diritto ai permessi è necessario presentare <u>un modulo di domanda, corredato dai documenti che provino la disabilità</u>, agli uffici Inps e al proprio datore di lavoro. I moduli sono disponibili presso gli uffici Inps oppure sul sito <u>www.inps.it</u>, <u>nella sezione "moduli".</u>
Ogni domanda, per essere presa in esame, deve contenere la documentazione ritenuta indispensabile e le informazioni indicate nel modulo, come previsto dall'articolo 1, comma 783 della legge 296/06.

B) CHI PAGA:

I permessi per assistenza alle persone con disabilità sono retribuiti dal datore di lavoro, il quale procede al relativo conguaglio con i contributi dovuti all'Inps.

L'indennità è erogata <u>direttamente dall'Inps</u> per il lavoratori agricoli secondo le modalità indicate nella domanda.

3) IL CONGEDO "STRAORDINARIO"

-di cosa si tratta:

per l'assistenza di persone con handicap grave, la legge prevede un congedo straordinario indennizzato. La disabilità si considera grave se la minorazione, singola o plurima, ha ridotto l'autonomia personale in modo tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente e continuativo.

A) BENEFICIARI:

- tra gli altri, <u>i genitori, naturali o adottivi e</u> agli affidatari di persone con disabilità per i quali è stata accertata la situazione di gravità, se ricorre una delle seguenti condizioni:
- il figlio non è coniugato o non convive con il

coniuge;

- il coniuge del figlio non lavora o è lavoratore autonomo;
- il coniuge del figlio ha espressamente rinunciato a usufruire del congedo per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo.

Se i figli sono minorenni il congedo spetta anche in assenza di convivenza.

In caso di figli maggiorenni il congedo spetta anche in assenza di convivenza, ma a condizione che l'assistenza sia prestata con continuità ed esclusività.

I genitori non possono utilizzare il congedo contemporaneamente.

L'indennità non può essere riconosciuta ai lavoratori domestici e ai lavoratori a domicilio.

B) LA DOMANDA:

La domanda di congedo straordinario (i moduli Hand4 per i genitori, Hand5 per fratelli e sorelle, Hand6 per il coniuge e Hand7 per i figli, sono disponibili presso gli uffici Inps e sul sito dell'Istituto www.inps.it, nella sezione "moduli") deve essere presentata all'Inps in duplice copia. La copia, che viene restituita dall'Inps per ricevuta, va presentata al datore di lavoro. Alla domanda deve essere allegata la documentazione della Asl dalla quale risulti la gravità dell'handicap.

Da ricordare:

Ogni domanda, per essere presa in esame, deve contenere la documentazione indispensabile e le informazioni indicate nel modulo, come previsto dall'articolo 1, comma 783 della legge 296/06.

C) REQUISITI PER OTTENERLO:

Sono richiesti gli stessi requisiti che permettono di avere diritto alle speciali agevolazioni previste dalla legge sull'handicap e sopra indicati (giorni di permesso mensili retribuiti, prolungamento del congedo parentale, permessi orari retribuiti).

D) LA DURATA:

Il congedo ha la <u>durata massima di due anni</u> <u>nell'arco della vita lavorativa</u> che costituisce il limite complessivo fruibile, tra tutti gli aventi diritto, per ogni persona con disabilità grave. Il congedo <u>può essere frazionato a giorni, settimane, mesi</u>.

E) L'INDENNITA':

Il congedo viene retribuito con un'indennità pari all'ultima retribuzione in godimento o quella effettivamente percepita nell'ultimo mese che precede il congedo. L'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo pari, per il 2009, a € 43.276,13.

Nel caso di part-time verticale, il congedo non è riconosciuto per i periodi per i quali non è

riconosciuto per i periodi per i quali non è prevista attività lavorativa e l'indennità va riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.

3) ALTRE AGEVOLAZIONI

- asili nido:

a) inserimento agevolato presso asili nido:

è garantito al bambino da 0 a 3 anni, portatore di handicap, come stabilito dall'art.12, comma 1, della legge 104/92;

- classi separate per garantire

b) agevolazioni nella frequentazione degli

l'istruzione:

istituti scolastici e per l'istruzione:

il comma 9 dell'art.12, legge 104/92, stabilisce che ai minori portatori di handicap, soggetti all'obbligo scolastico e che siano temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, vengono istituite classi ordinarie, qualis ezioni staccate della scuola, di convenzione con il Ministero della Sanità ed altri Enti preposti: a tali classi, possono ammettersi anche i minori ricoverati nei centri di degenza.

<u>La frequenza di tali classi</u>, attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte, <u>è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.</u>

- agevolazioni fiscali:

c) agevolazioni fiscali:

come sancito dall'art.32 legge 104/92, modificato dal D.L. 330/94, convertito nella legge 473/94, le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave invalidità e menomazione, per la parte eccedente L.500 mila (oggi circa 250 euro), sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente che ha sostenuto tali oneri per sé o per le persone indicate nell'art.433 cod. civ., tra cui, appunto, i figli minori portatori di handicap.

- scelta della sede lavorativa più vicina:

d) sede lavorativa:

il comma 5 dell'art.33 legge 104/92, oltre a disciplinare le fruizioni di congedi e permessi speciali per i lavoratori-genitori di figli portatori di handicap, prevede altresì che essi abbiano il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, ove possibile e a condizione che assistano con il minore portatore di handicap.

Tale disposizione si applica anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.